

COMUNE DI TOSSICIA

Verbale n 33 del 28/12/2020

Oggetto: "Revisione periodica delle partecipazioni dell'ente ex art. 20, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175".

L'anno 2020, il giorno 28 del mese di dicembre, alle ore 16:00, il Revisore Unico Dott. Giuseppe Mangolini ha esaminato la documentazione ricevuta dal Responsabile Finanziario dott.ssa Gabriella Zuccarini per esprimere il proprio parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto "Revisione periodica delle partecipazioni dell'ente ex art. 20, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175".

In particolare, il Revisore Unico, Dott. Giuseppe Mangolini,

L'Organo di Revisione

Rilevato che il Testo unico delle società partecipate dispone che l'Ente deve procedere alla revisione periodica, di cui all'articolo 20, a partire dall'anno 2018 (articolo 26, comma 11);

Preso atto dell'obbligo, in capo all'Ente, di adottare un Piano di razionalizzazione delle società partecipate, con il duplice obiettivo di tagliare costi e ridurre il numero delle partecipate sulla base di un'accurata analisi degli assetti societari, da predisporre tenuto conto delle forme organizzative e gestionali presenti sul territorio;

Considerato che, a presidio di questo processo di riordino societario, l'articolo 20, comma 7, del D.Lgs n. 175/2016 prevede pesanti sanzioni (fino a 500mila euro) per gli Enti locali inadempienti i quali, anche se investiti del ruolo di "socio pubblico" con intensità tali da non essere suscettibili di influire sugli organismi partecipati, hanno comunque l'obbligo di monitorare le partecipazioni azionarie, anche se di modesta entità;

Tenuto conto che:

- il comma 611 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 ha per finalità la riduzione delle società, tenendo conto dei seguenti criteri cui deve ispirarsi il processo di razionalizzazione:
 - eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
 - sopprimere le società e le partecipazioni che risultano composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
 - aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
 - contenere costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni;
- che le disposizioni del d.lgs. n. 175/2016 (TUSP) in base alle quali le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in:
 - società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (art. 4 comma 1) mentre è ammesso mantenere partecipazioni in società che producano servizi di interesse generale (art. 4 comma 2 lettera a) o che svolgano autoproduzione di beni o servizi strumentali agli enti pubblici partecipanti (art. 4 comma 2 lettera d);
 - società che risultino prive di dipendenti o che abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20 comma 2 lettera b);
 - società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20 comma 2 lettera c);
 - società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (art. 20 comma 2 lettera d);